LA GUIDA
TECNICO-SCIENTIFICA
SU FOOD e CHEMICALS
Analisi e implicazioni per le aziende

Flashtox FOCUS

LA GUIDA / OLTRE LE NOTIZIE

#12

Passaporto digitale di prodotto: dal quadro ESPR al registro europeo



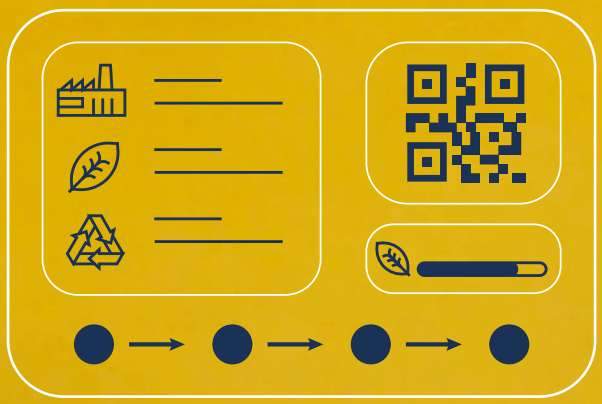

#ESPR #DPP #ProductCompliance

Flashtox FEEDING PROGRESS

Dalla Ricerca al Mercato
il tuo partner per prodotti sicuri e innovativi

flashtox.com

indice

Introduzione

#12.1 **Dal Regolamento ESPR al DPP:** il nuovo sistema europeo

#12.2 **Il DPP:** dati, identificativi e livelli di granularità

#12.3 Il **registro europeo dei passaporti digitali:** struttura e funzionamento

#12.4 **Registrazione del DPP,** verifica degli operatori e controllo dei dati

#12.5 **Accesso al registro,** autorità competenti e controlli doganali

#12.6 **Impatti operativi per le imprese:** governance dei dati e gestione della conformità

Conclusioni

introduzione

Il Regolamento (UE) 2024/1781 – **Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)** ha introdotto un nuovo quadro europeo per migliorare la **sostenibilità** dei prodotti e rendere maggiormente **accessibili le informazioni** lungo la catena del valore.

Uno degli strumenti funzionali a questi obiettivi è il **Digital Product Passport (DPP)**, destinato ad associare al prodotto informazioni strutturate, digitalmente accessibili e aggiornate, e ad agevolare quindi la tracciabilità e la verifica della conformità dei prodotti.

Il passaporto non rappresenta però un obbligo uniforme e immediato per tutti i prodotti: per quelli disciplinati dall'ESPR saranno gli atti delegati relativi ai singoli gruppi a definirne contenuti, supporto dati, granularità, accessibilità e durata.

A questa architettura si affianca il registro dei passaporti digitali di prodotto, istituito dall'articolo 13 dell'ESPR; con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778** la Commissione ne ha definito concretamente funzionamento, accesso, verifica degli operatori e procedure di registrazione.

Per le imprese si apre quindi **una nuova dimensione della product compliance**, nella quale identificativi, dati tecnici, documentazione regolatoria e sistemi informativi dovranno essere progressivamente integrati.

#12.1 Dal Regolamento ESPR al DPP: il nuovo sistema europeo

Con il Regolamento (UE) 2024/1781 l'ecodesign non riguarda più soltanto l'efficienza energetica, ma può comprendere numerose caratteristiche connesse alla **sostenibilità e circolarità dei prodotti.** Il DPP rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali le informazioni richieste potranno essere rese disponibili lungo la catena del valore.

Per i gruppi di prodotto disciplinati dall'ESPR saranno gli specifici atti delegati a stabilire quando il passaporto diventa obbligatorio, quali dati deve contenere, il relativo supporto, il livello di granularità e i diritti di accesso. Il DPP è quindi un'architettura comune, destinata ad assumere contenuti differenti in funzione del prodotto.

Il registro disciplinato dal Regolamento 2026/1778 ha tuttavia una portata più ampia: oltre ai prodotti soggetti agli atti delegati ESPR comprende anche **batterie, prodotti da costruzione, giocattoli, detergenti e tensioattivi** destinati all'utilizzatore finale, nonché eventuali ulteriori prodotti per i quali la legislazione UE richieda un DPP e la relativa registrazione.
Si delinea così un'infrastruttura digitale trasversale, destinata a supportare progressivamente diversi ambiti della normativa europea sui prodotti.

Note:

#12.2 **Il DPP:** dati, identificativi e livelli di granularità

IL DPP deve essere collegato, attraverso un supporto dati, a **un identificativo univoco persistente** del prodotto. Le informazioni devono essere strutturate e interoperabili, così da poter essere utilizzate dai soggetti autorizzati lungo la catena del valore e dalle autorità competenti.

Un elemento importante è **il livello di granularità del passaporto,** che può riferirsi al modello, al lotto oppure al singolo articolo; per i prodotti ESPR sarà l'atto delegato applicabile a definire il livello appropriato; per i prodotti disciplinati da altre normative settoriali si applicheranno invece le rispettive disposizioni.
Anche i dati contenuti nel DPP varieranno quindi in funzione del prodotto.

Il Regolamento 2024/1781 stabilisce comunque un principio generale: **le informazioni devono essere accurate, complete e aggiornate.**
Per le aziende ciò comporta la necessità di collegare progressivamente il passaporto ai sistemi che gestiscono anagrafiche, specifiche tecniche, identificativi e modifiche di prodotto, evitando disallineamenti tra prodotto fisico e informazione digitale.

Note:

#12.3 Il registro europeo dei passaporti digitali: struttura e funzionamento

Il registro dei passaporti digitali di prodotto non coincide con il DPP, ma costituisce l'infrastruttura europea attraverso la quale vengono registrati almeno gli identificativi univoci e gli ulteriori dati previsti dalla normativa applicabile.

Il Regolamento 2026/1778 definisce un sistema articolato che comprende un'interfaccia web sicura e un'API per la registrazione, una piattaforma per verificare esistenza e completezza dei DPP, sistemi di identificazione e autorizzazione degli utenti e uno strumento per generare identificativi univoci di registrazione.

Sono inoltre previsti un archivio semantico, necessario a garantire significato, struttura e interoperabilità dei dati, un sistema di logging delle operazioni e componenti dedicate alla conservazione degli identificativi e dei codici delle merci rilevanti per i controlli doganali.

Il registro non è quindi un semplice archivio documentale: costituisce l'infrastruttura che permette di identificare, registrare e verificare digitalmente il prodotto e il relativo passaporto.

Note:

#12.4 **Registrazione del DPP,** verifica degli operatori e controllo dei dati

L'accesso operativo al registro presuppone **la verifica dell'identità** degli operatori economici, finalizzata a garantire che le registrazioni siano effettuate da soggetti identificati e autorizzati.

Una volta verificato l'operatore può registrare il DPP tramite l'interfaccia sicura oppure attraverso l'API del sistema; durante la registrazione vengono effettuati controlli automatici, tra cui quelli sulla conformità semantica dei dati, sulla completezza delle informazioni previste e sul livello di granularità applicabile.
A seguito della corretta registrazione viene generato un identificativo univoco di registrazione, mentre il sistema conserva le informazioni necessarie a ricostruire l'operazione effettuata.

Il registro introduce quindi un ulteriore livello di tracciabilità: non viene gestito soltanto il contenuto informativo del passaporto, ma anche **chi lo ha registrato, con quale prodotto è associato e secondo quale configurazione regolatoria.**
Per le aziende diventa pertanto fondamentale garantire che le informazioni trasmesse al registro siano coerenti con quelle presenti nei propri sistemi e nella documentazione tecnica.

Note:

#12.5 Accesso al registro, autorità competenti e controlli doganali

Il registro è concepito anche come strumento di supporto alle autorità nazionali competenti e alle autorità doganali, che possono accedere alle informazioni secondo i diritti attribuiti dalla normativa applicabile.

Per organizzare questi accessi, ogni Stato membro deve designare entro il 18 febbraio 2027 un amministratore nazionale incaricato di fungere da punto di contatto con la Commissione e di gestire i diritti delle autorità nazionali interessate.

Particolare rilievo assume **il collegamento con le procedure doganali.** Il registro comprende infatti una componente per conservare gli identificativi univoci e i codici delle merci dei prodotti destinati al regime di immissione in libera pratica.

Il DPP assume così una funzione più ampia della semplice comunicazione delle caratteristiche di sostenibilità: l'identità digitale del prodotto diventa progressivamente uno strumento utile anche alla **vigilanza del mercato**, alla **tracciabilità** e ai **controlli sulla conformità delle importazioni.**

Note:

#12.6 **Impatti operativi per le imprese:** governance dei dati e gestione della conformità

Per le imprese il primo passaggio sarà individuare **quali prodotti** sono effettivamente soggetti al DPP e **da quale data,** evitando di considerare il passaporto come un requisito già identico per tutte le categorie.
Dovranno quindi essere monitorati gli atti delegati ESPR e le specifiche normative settoriali, verificando per ciascun prodotto contenuti richiesti, livello di granularità e modalità di registrazione.

Parallelamente sarà necessario mappare i dati aziendali, distinguendo quelli già disponibili nei sistemi interni da quelli provenienti dai fornitori o che dovranno essere raccolti e validati ex novo. Identificativi, anagrafiche e informazioni tecniche dovranno essere mantenuti coerenti con il livello di modello, lotto o articolo previsto.

Occorrerà inoltre attribuire responsabilità chiare per creazione, registrazione, aggiornamento e mantenimento del DPP, integrando tali attività nel change control aziendale. Una modifica del prodotto o delle informazioni associate può infatti richiedere l'aggiornamento anche del relativo ambiente digitale.

La preparazione al DPP non è quindi soltanto un progetto IT, ma un'attività di governance del dato regolatorio che coinvolge **Regulatory Affairs, Qualità, R&D, Supply Chain, IT e Data Management.**

Note:

conclusioni

Il Regolamento (UE) 2024/1781 ha definito il quadro generale del Digital Product Passport, mentre il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 rende operativo uno dei suoi elementi centrali, disciplinando il registro europeo.

DPP e registro svolgono funzioni complementari: il primo associa al prodotto le informazioni richieste dalla normativa applicabile, mentre il secondo permette di registrarne e verificarne gli identificativi e gli altri dati previsti.

L'applicazione sarà progressiva e differenziata. Per i prodotti ESPR contenuti e modalità dipenderanno dagli atti delegati, mentre il registro è già configurato per accogliere anche i passaporti previsti da altre normative dell'Unione, tra cui quelle relative a **batterie, prodotti da costruzione, giocattoli e detergenti.**

Per le imprese sarà quindi importante iniziare a strutturare identificativi, dati tecnici, responsabilità e sistemi di aggiornamento, così da garantire coerenza tra prodotto, documentazione e informazione digitale.

Il passaggio è verso una product compliance sempre più digitale, interoperabile e verificabile, nella quale qualità e tracciabilità del dato diventano parte integrante della conformità.

Il DPP non sostituisce la documentazione tecnica o la valutazione di conformità, ma aggiunge un nuovo livello di identificazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto.

domande?

Ogni azienda ha esigenze specifiche:
se hai domande sull'adeguamento al
Regolamento, siamo a disposizione.

Il team Flashtox offre formazione e consulenza su misura.
Scrivici per un confronto preliminare:

info@flashtox.com